

Allegato parte integrante
Criteri

Criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale sul commercio 2010.

Art. 1
Soggetti beneficiari del contributo

1. Possono chiedere il contributo gli enti e i soggetti, costituiti in forma societaria o associativa, organizzatori di manifestazioni fieristiche che si intendono realizzare in provincia di Trento ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.
2. I soggetti beneficiari devono avere la sede legale o una sede operativa in provincia di Trento.

Art. 2
Interventi ammessi a contributo e spese ammissibili

1. La manifestazione fieristica è ammessa a contributo se soddisfa i seguenti requisiti:
 - la durata è pari o superiore a due giorni consecutivi;
 - gli stand espositivi con i rispettivi soggetti espositori diretti sono superiori alle venti unità;
 - gli espositori residenti o con sede nel territorio della provincia di Trento raggiungono il 25 per cento del totale degli espositori.
2. Per ogni manifestazione fieristica sono ammesse, per le macro voci di spesa relative all'area espositiva e allestimento stand, alla promozione e pubblicità, alle altre attività, le spese di seguito indicate:

AREA ESPOSITIVA E ALLESTIMENTO STAND:

- affitto saloni e spazi espositivi;
- allestimento stand – strutture espositive;
- noleggio strutture ed attrezzature;
- allacciamenti e consumi utenze;
- predisposizione allacciamenti elettrici (compresi noleggi e assistenza);
- addobbi generali ed illuminazione;
- progettazione e consulenza per allestimenti.

PROMOZIONE E PUBBLICITA':

- acquisto di spazi pubblicitari di qualsiasi natura;
- spese di progettazione e realizzazione di spot o comunicati stampa o pubblicitari di qualsiasi genere e mailing mirati;
- realizzazione di cataloghi, brochure o depliant promozionali comprese le spese di progettazione, realizzazione e stampa;
- organizzazione di incontri con la stampa.

ALTRE ATTIVITA':

- polizze assicurative riferite alla manifestazione;
- servizi di pulizie e sgombero neve;
- servizio di assistenza sanitaria di pronto soccorso, vigili del fuoco, custodia e vigilanza;
- servizi di consulenza per organizzazione ed attività di ricerca espositori;
- servizi di trasporto bus navetta;
- affitto, allestimento e gestione parcheggi;
- servizi di biglietteria, hostess, informazioni e altri;
- servizi di interpretariato e traduzioni.

3. Relativamente a tutte le attività di cui al precedente comma non sono ammissibili:

- a) spese interne di gestione (quali spese amministrative, di gestione del personale, spese per oneri finanziari, bolli, imposte, tasse, spese bancarie e altre);
- b) spese per l'acquisto di macchinari e attrezzature;
- c) spese relative a manifestazioni collaterali quali eventi inaugurali, convegni, seminari, conferenze, concorsi e simili, nonché spese relative a gadget, ad alloggio ospiti e a somministrazione di alimenti e bevande.

4. Il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti concessi a qualsiasi titolo da parte della Provincia, compreso l'intervento finanziario ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (azioni di sponsorizzazione del marchio "Trentino").

Art. 3

Termini, modalità di presentazione della domanda e documentazione da allegare

1. La domanda di contributo completa della documentazione deve essere presentata secondo i modelli appositamente predisposti, alla struttura provinciale competente in materia di commercio entro il 20 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento della manifestazione. Entro lo stesso termine, al solo fine di poter accedere ai contributi, dovrà essere presentata la comunicazione prevista dall'articolo 49 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17.

2. Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine sono dichiarate irricevibili.
3. La domanda deve contenere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non aver chiesto e/o ottenuto per la medesima manifestazione altri finanziamenti a qualsiasi titolo dalla Provincia, compreso l'intervento finanziario ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (azioni di sponsorizzazione del marchio "Trentino").
4. Nel caso di imprese, deve essere altresì resa dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli eventuali aiuti concessi da qualsiasi ente a titolo di "de minimis" durante l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. Il richiedente deve comunicare tempestivamente alla struttura gli aiuti a titolo "de minimis" concessi da qualsiasi ente dal momento della domanda a quello della concessione del contributo.
5. Non sono ammesse domande integrative. Per domanda integrativa si intende la richiesta di aggiungere ulteriori spese al programma di investimento inizialmente presentato al fine di conseguire un aumento del contributo.
6. Il procedimento si conclude nel termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

Art. 4

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibile

1. Sono individuati i seguenti limiti di spesa ammissibile a contributo riferiti a ciascuna manifestazione:

Spesa ammissibile a contributo	Importo
minima	euro 25.000
massima	euro 100.000

2. I limiti indicati al punto precedente devono essere rispettati sia in sede di concessione del contributo che di liquidazione dello stesso.

Art. 5

Percentuali di contributo

1. Per ogni manifestazione fieristica la misura del contributo è pari al 20 per cento della spesa ammessa.
2. Nel caso di imprese, i contributi vengono concessi a titolo di "*de minimis*", ai sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore - "*de minimis*").

3. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi.

Art. 6 **Erogazione del contributo**

1. L'erogazione del contributo viene effettuata in un'unica soluzione previa presentazione da parte del soggetto beneficiario di apposita domanda corredata della copia della documentazione fiscale con attestazione della conformità all'originale della copia di tali documenti obbligatoriamente conservati dal beneficiario (artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 445/2000) e dell'elenco degli espositori con indicazione del nome e della provenienza.

2. Le spese rendicontate devono essere debitamente quietanzate. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

3. La suddetta documentazione deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di realizzazione della manifestazione fieristica, pena la dichiarazione di decadenza dal contributo.

4. Il termine per la rendicontazione è prorogabile per una sola volta, per un periodo massimo di sei mesi, previa motivata e formale richiesta da presentarsi tassativamente entro la scadenza originariamente prevista.

Art. 7 **Decadenza dal contributo**

1. In caso di mancata esecuzione della manifestazione fieristica si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo.

2. In caso di minori spese si procede alla rideterminazione del contributo concesso e alla conseguente liquidazione dello stesso, nella misura del 20 per cento (fatta salva l'eventuale riduzione proporzionale del contributo) delle spese effettivamente sostenute.

3. In sede di rendicontazione è possibile effettuare modifiche di tipo compensativo tra le macro voci di spesa (area espositiva e allestimento stand, promozione e pubblicità, altre attività) presentate a preventivo e quelle presentate a consuntivo, nel limite del totale della spesa ammessa.

4. Si procede alla dichiarazione di decadenza dal contributo, oltre che nel caso previsto al comma 1 del presente articolo, nei seguenti casi:

- la durata della manifestazione fieristica sia stata inferiore ai due giorni;
- gli stand espositivi con i rispettivi soggetti espositori diretti siano stati pari o inferiori alle venti unità;

- gli espositori residenti nel territorio della provincia di Trento non abbiano raggiunto il 25 per cento del totale degli espositori;
- la manifestazione fieristica sia stata finanziata a qualsiasi titolo dalla Provincia, compreso l'intervento finanziario ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge provinciale n. 6/1999;
- la spesa ammessa ad agevolazione risulti inferiore al limite minimo di cui all'articolo 4 dei presenti criteri;
- la rendicontazione non sia stata presentata entro la data prevista al precedente articolo 6, commi 3 e 4.